



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

**SETTORE SVILUPPO URBANO
UFFICIO TECNICO TRAFFICO**

Piazza XX Settembre, 7/b

Tel. 0523 889686

Fax 0523 889790

e.mail: viabilita.csg@sintranet.it

**ORDINANZA CIRCOLAZIONE
n. 61 del 31.07.2020**

Oggetto: Cavalcavia ferroviario della linea Torino – Alessandria – Piacenza in via Cabrini – strada di Parpanese.
Istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 t e del divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,20 m.

Il Responsabile del Settore

Dato atto che in via Cabrini – strada di Parpanese è presente un manufatto di scavalco della linea ferroviaria Torino – Alessandria – Piacenza;

Considerato che la carreggiata stradale in corrispondenza del cavalcavia presenta un restringimento, risulta di larghezza limitata, priva di marciapiedi ed il tracciato planimetrico è caratterizzato dalla successione di due curve agli imbocchi del manufatto, segnalate con cartelli di pericolo;

Verificato che il transito dei veicoli pesanti lungo il cavalcavia ferroviario può determinare, in relazione alle caratteristiche della strada suesposte e le caratteristiche di massa e dimensionali dei veicoli in trattazione, condizioni di pericolo per la sicurezza stradale, anche pedonale, oltre che di intralcio alla circolazione e rappresentare possibile causa di danneggiamento dell'infrastruttura viaria;

Accertato, pertanto, che la vigente regolamentazione della circolazione lungo il cavalcavia ferroviario non risulta adeguata, in relazione all'utilizzazione ed alle caratteristiche geometriche, funzionali e di traffico della strada, alle attuali esigenze di sicurezza stradale e fluidità del traffico;

Dato atto che in prossimità del cavalcavia ferroviario sono presenti, sia a nord che a sud dello stesso, accessi carrabili che adducono ad abitazioni, aziende e fondi agricoli;

Atteso che ricorrono, nella fattispecie, ragioni di interesse pubblico tali da suffragare l'adozione di provvedimenti limitativi della circolazione dei veicoli pesanti lungo in tratto stradale in oggetto;

Ravvisata, pertanto, la necessità, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nel tratto stradale in argomento, consentendo l'accesso veicolare alle proprietà private ubicate nelle immediate vicinanze, di dover adottare, in esecuzione e conformità alla direttiva dell'Amministrazione Comunale, a decorrere dal giorno 31.07.2020 a tempo indeterminato, i seguenti provvedimenti in ordine alla circolazione dei veicoli pesanti in via Cabrini ed in strada di Parpanese:

1. nel tratto in corrispondenza del cavalcavia ferroviario della linea Torino – Alessandria – Piacenza:

- divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate;

- divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,20 metri;
- 2. in via Cabrini nel tratto via Monte Bianco - cavalcavia ferroviario della linea Torino – Alessandria – Piacenza ed in strada di Parpanese nel tratto a partire dal cavalcavia ferroviario della linea Torino – Alessandria – Piacenza per una lunghezza, verso nord, di 50 m circa:**
- divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate con esclusione dei veicoli autorizzati di seguito elencati;
 - divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,20 metri con esclusione dei veicoli autorizzati di seguito elencati;

VEICOLI AUTORIZZATI

1. veicoli adibiti a servizi di antincendio, di pronto soccorso e di protezione civile;
2. veicoli in servizio di emergenza;
3. veicoli militari e delle Forze di Polizia;
4. veicoli adibiti ai servizi di manutenzione delle strade e dei servizi pubblici, compresi quelli di igiene urbana, per interventi ricadenti in tale tratto o comunque nelle strade aventi accesso in tale tratto;
5. veicoli dei residenti e domiciliati, degli aventi autorimessa o parcheggio privato in tale tratto o comunque nelle strade aventi accesso in tale tratto;
6. veicoli degli operatori del commercio/industria/artigianato/servizi con sede ubicata in tale tratto o comunque nelle strade aventi accesso in tale tratto e dei relativi fornitori per operazioni di carico/scarico merci;
7. veicoli dei proprietari, degli affittuari terrieri e degli operatori agricoli solo per accedere alle aziende e fondi agricoli aventi accesso in tale tratto o comunque nelle strade aventi accesso in tale tratto;
8. veicoli autorizzati dal Comando di Polizia Locale.

Atteso che il presente provvedimento è finalizzato a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico nonché a salvaguardare l'infrastruttura viaria;

Considerato che sono stati individuati itinerari alternativi di traffico per i veicoli interessati dal presente provvedimento;

Vista la conferma, quale direttiva, della proposta di ordinanza espressa in data 28.07.2020 dall'Assessore alla Viabilità;

Visti il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, così come modificato ed integrato, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti inoltre:

- la Legge 07.08.1990, n. 241;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il provvedimento sindacale n. 31 del 30.12.2019 con il quale è stato conferito, con decorrenza dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2022, al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore IV - Sviluppo Urbano;

ordina

l'istituzione, dal giorno 31.07.2020 a tempo indeterminato, dei seguenti provvedimenti in

ordine alla circolazione dei veicoli pesanti in via Cabrini ed in strada di Parpanese:

1. nel tratto in corrispondenza del cavalcavia ferroviario della linea Torino – Alessandria – Piacenza:

- divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate;
- divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,20 metri;

2. in via Cabrini nel tratto via Monte Bianco - cavalcavia ferroviario della linea Torino – Alessandria – Piacenza ed in strada di Parpanese nel tratto a partire dal cavalcavia ferroviario della linea Torino – Alessandria – Piacenza per una lunghezza, verso nord, di 50 m circa:

- divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate con esclusione dei veicoli autorizzati di seguito elencati;
- divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,20 metri con esclusione dei veicoli autorizzati di seguito elencati;

VEICOLI AUTORIZZATI

1. veicoli adibiti a servizi di antincendio, di pronto soccorso e di protezione civile;
2. veicoli in servizio di emergenza;
3. veicoli militari e delle Forze di Polizia;
4. veicoli adibiti ai servizi di manutenzione delle strade e dei servizi pubblici, compresi quelli di igiene urbana, per interventi ricadenti in tale tratto o comunque nelle strade aventi accesso in tale tratto;
5. veicoli dei residenti e domiciliati, degli aventi autorimessa o parcheggio privato in tale tratto o comunque nelle strade aventi accesso in tale tratto;
6. veicoli degli operatori del commercio/industria/artigianato/servizi con sede ubicata in tale tratto o comunque nelle strade aventi accesso in tale tratto e dei relativi fornitori per operazioni di carico/scarico merci;
7. veicoli dei proprietari, degli affittuari terrieri e degli operatori agricoli solo per accedere alle aziende e fondi agricoli aventi accesso in tale tratto o comunque nelle strade aventi accesso in tale tratto;
8. veicoli autorizzati dal Comando di Polizia Locale.

Si intendono implicitamente abrogati tutti i precedenti provvedimenti in ordine alla circolazione stradale per le parti in contrasto o incompatibili con il presente atto.

La presente ordinanza diventa esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica regolamentare, compresa quella di preavviso da collocare lungo le strade adducenti il cavalcavia ferroviario.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241.

Si comunica che il responsabile del procedimento è l'ing. Claudio Crisanti e che l'Ufficio titolare del procedimento stesso è l'Ufficio Tecnico del Traffico con sede in Piazza XX Settembre n.7/b, ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento.

Si comunica inoltre, come disposto dal 4° comma dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e con gli effetti e la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" ovvero ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. dell'Emilia Romagna, sede distaccata di Parma, entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data di registrazione dell'atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Castel San Giovanni (PC), 31 luglio 2020

Il Responsabile del Settore

Ing. Silvano Gallerati